



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

D/2142

Roma, 23 marzo 2017

Interrogazione in Commissione n. 5-09996
dell'On. D'Incà ed altri

Elementi di risposta

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-09996 l'On. D'Incà ed altri, nel fare riferimento all'operazione datata 13 gennaio 2015 di acquisto da parte di Veneto Banca (VB) di Prestiti Ipotecari Vitalizi (PIV) della banca J.P. Morgan e il successivo acquisto da parte di quest'ultima di azioni Veneto Banca, chiedono di sapere se *“risulti al Governo quali siano gli azionisti di Veneto Banca le cui azioni siano state acquistate, in modo diretto o indiretto, da JP Morgan”* e, *“ove i danni subiti dagli azionisti di Veneto Banca dovessero essere connessi a un eventuale mancato corretto esercizio dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, se non si intendano avviare le procedure per la revoca del governatore della Banca d'Italia”*.

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'operazione di acquisto dei Prestiti Ipotecari Vitalizi (PIV) da parte di Veneto Banca prevedeva che, a fronte della cessione dei PIV, J.P. Morgan acquistasse azioni Veneto Banca appartenenti a soci. Maggiori dettagli sull'operazione sono contenuti nel prospetto informativo che Veneto Banca ha pubblicato sul proprio sito in relazione all'offerta pubblica di azioni ordinarie in occasione del recente aumento di capitale sottoscritto dal Fondo Atlante. Nel prospetto sono altresì contenuti alcuni riferimenti ai rilievi sollevati dalle Autorità di Vigilanza in occasione delle verifiche ispettive condotte nel corso del 2015. Non risulta invece noto l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dell'acquisto delle azioni da parte di J.P. Morgan.

Sentita, nel merito anche la CONSOB, si rappresenta che, in occasione all'operazione di aumento di capitale di Veneto Banca conclusosi il 30.6.2016, la Banca, nell'ambito dell'istruttoria di approvazione del Prospetto in questione, ha fornito una descrizione dell'operazione di acquisto da J.P. Morgan di un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi, cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto.

La Consob stessa, in data 12 gennaio 2015, ha avviato accertamenti ispettivi su Veneto Banca, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TUF.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

In data 27 aprile 2015 ha notificato un'integrazione della verifica ispettiva, al fine di accertare il processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni ed il processo decisionale sotteso all'accordo di cessione dei crediti concluso con J.P. Morgan Chase Bank, N.A. avente ad oggetto un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi ("PIV").

In data 18 dicembre 2015 è stata chiusa l'integrazione alla verifica aperta il 27 aprile 2015 afferente il processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni ed il processo decisionale sotteso all'accordo di cessione dei crediti concluso con J.P. Morgan.

L'accertamento ispettivo avviato il 12 gennaio 2015 si è invece concluso in data 25 febbraio 2016.

Agli esiti dei predetti accertamenti ispettivi, la Consob ha notificato l'avvio di cinque procedimenti sanzionatori.

Nello specifico, per quanto attiene all'operazione posta in essere con J.P. Morgan, dagli accertamenti ispettivi concernenti l'operazione di acquisizione del Portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi da J.P. Morgan da parte di Veneto Banca posta in essere in data 11 febbraio 2015, sono emerse violazioni della disciplina in materia di comunicazioni al pubblico. L'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che la conclusione di tale operazione avrebbe dovuto essere resa nota senza indugio al pubblico, mediante diffusione di un comunicato stampa, con le modalità previste dall'art. 109 del Regolamento Emittenti, in virtù de (i) "il controvalore dell'operazione, ovvero Euro 205,5 milioni, che in base a quanto definito nell'allegato 1 del Regolamento delle Operazioni di Maggior Rilievo in vigore dal 14/7/2014, rientrava tra tali operazioni e, in particolare, negli interventi di "Acquisizione di Crediti" aventi importo superiore a Euro 100 milioni ; e (ii) "l'impatto di tale operazione sui propri ratios patrimoniali". Peraltro, la Consob ha altresì rilevato che: "con riferimento alla rappresentazione di tale operazione è stata fornita nei resoconti contabili di tale società, cioè nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/6/2015 la stessa, per quanto abbia fornito al pubblico - seppur non tempestivamente - talune informazioni sull'operazione in parola, è risultata comunque incompleta, in quanto non sono stati ivi indicati alcuni aspetti rilevanti dell'operazione.

Sempre con riferimento all'operazione in questione, nel paragrafo relativo ai Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione degli attivi del Gruppo (c.d. impairment test e/o valutazioni al fair value), l'Emittente ha, inoltre, fornito informazioni sulla determinazione del "fair value" del portafoglio crediti che si basa su metodi di computo finanziario, che, per la sua complessità richiede l'applicazione di metodi probabilistici. In particolare, i principali fattori di rischio individuabili riguardano:



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

1. il valore dell'immobile, la cui valutazione - sebbene già decurtata di idoneo scarto perizia - potrebbe variare nel tempo e quindi la Banca potrebbe potenzialmente disporre di un bene con minor valore rispetto a quello stimato;

2. la durata del contratto, basata sulle aspettative di sopravvivenza stimate mediante tavole demografiche ISTAT che potrebbero risultare diverse rispetto a quando il contratto effettivamente si concluderà;

3. il livello delle grandezze finanziarie utilizzate per la determinazione dei flussi di cassa quali:

i) il livello dei tassi di attualizzazione;

ii) i tempi di incasso della posizione;

iii) la stima del riscatto anticipato;

iv) i costi operativi legati alla gestione del portafoglio, che potrebbero risultare nel tempo diverse rispetto a quelle utilizzate in fase di previsione».

Nel Prospetto Informativo si rappresenta, inoltre, che l'operazione in questione, come riportato anche dagli On.li Interroganti, ha formato oggetto di taluni rilievi emersi dall'ispezione svolta sull'Emittente dalla Banca Centrale Europea, nel periodo 4 maggio 2015 – 23 ottobre 2015.

Si precisa che nel Prospetto nella sezione "Fatti recenti della storia dell'Emittente", la Banca ha, tra l'altro, fornito una elencazione dei rilievi effettuati dalla BCE nel corso della propria ispezione.

Più in dettaglio, la BCE ha rilevato che il Consiglio di Amministrazione (CdA) non solo ha omesso di valutare se le rilevanti carenze attribuite nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia del 2013 all'ex Amministratore delegato e poi ex Direttore Generale del Gruppo, potessero influire sulla sua capacità di svolgere le funzioni di Direttore Generale (DG), ma ha anche prospettato l'estensione del suo contratto fino ad aprile 2018, sebbene tale proposta sia stata successivamente revocata solo per "rispettare l'orientamento espresso dall'Autorità di vigilanza". In aggiunta, l'attività del CdA è stata influenzata dalle valutazioni dell'ex Direttore Generale soprattutto riguardo alla fissazione del prezzo delle azioni per l'aumento di capitale del 2014. Di fatto, il CdA non ha definito la strategia per far fronte all'aumento degli ordini di vendita provenienti dagli azionisti, limitandosi ad approvare, in assenza di un'apposita politica interna, alcune operazioni mirate a consentire la vendita di azioni di Veneto Banca (VB). In particolare:

1) in data 13/5/2014 il CdA ha approvato il riacquisto di azioni proprie di VB per un importo fino a 100 milioni di Euro, senza alcuna valutazione in merito alla



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

SERVIZIO INTERROGAZIONI

Tel. 06/47613855-3792-4171 Fax 06/47614793

conformità di tale operazione con il Regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, Capital Requirement Regulation , CRR);

2) nel novembre 2014 alcuni degli acquirenti di azioni di Banca Intermobiliare (BIM) sono stati obbligati ad acquistare dalla banca o da altri azionisti 316.456 azioni di Veneto Banca, pari a 12,5 milioni di Euro;

3) in data 10/2/2015 il Consiglio ha approvato l'acquisizione di un pacchetto di prestiti vitalizi ipotecari da JP Morgan, che a sua volta si è impegnata a sottoscrivere 900.000 azioni di VB».

La BCE ha inoltre rilevato che «Contrariamente a quanto previsto dal proprio regolamento interno su prodotti innovativi, la Funzione Compliance non ha valutato i rischi derivanti da alcune operazioni rilevanti. Talvolta, inoltre, la valutazione dei rischi di conformità rivenienti da alcune operazioni non è stata soddisfacente. Ci si riferisce, in particolare, a quanto segue: 1) la Funzione Compliance non ha svolto analisi dei rischi né in relazione al riacquisto di azioni proprie per un valore di 99 milioni di Euro nel 2014, né all'acquisizione di un pacchetto di "prestiti vitalizi ipotecari" JP Morgan »

Infine, con riferimento al quesito relativo alla possibile revoca del mandato del Governatore, si fa presente che lo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), disciplina la revoca di un Governatore di una banca centrale nazionale membro del Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) stabilendo la procedura e i casi nei quali essa può essere adottata a garanzia dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali prevista dall'art. 130 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In particolare l'articolo 14.2 del SEBC prevede *“Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.”*